



SENT. no 6206/07
REP. 4953/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE TREDICESIMA

nella persona del giudice unico Dott. Mario ZEVOLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 38996/2004 R.G. promossa da:

[REDACTED] elettivamente
domiciliato in VIA ROMA, 87 - CESANO BOSCONI, presso e nello
studio dell'avv. D'ERCOLE MANUELA che lo rappresenta e difende;

ATTORE

contro:

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in VIA PIETRO PANZERI, 15 - MILANO,
presso e nello studio dell'avv. Maria Grazia ARMANO che lo rappresenta e
difende insieme all'avv. Salvatore NASO;

CONVENUTO

in punto a:

"130099 - altri rapporti condominiali"

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

come da fogli sub A)

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:

come da foglio sub B)



Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2004, il [redacted] conveniva in giudizio avanti il tribunale di Milano, il [redacted] suo precedente amministratore, perché, previa integrale conferma dell'ordinanza ex artt. C. 700 C. P. C. del Tribunale di Milano, letta nell'udienza del 29 aprile 2004, fosse accertato e dichiarato che la consegna della documentazione relativa all'amministrazione, da parte del convenuto, era avvenuta con notevole ritardo e comunque non prima della notifica della predetta ordinanza, e conseguentemente, perché fosse accertato e dichiarato che tale ritardo aveva provocato danni al condominio, per i quali era chiesta la condanna del [redacted] al risarcimento, da liquidarsi in via equitativa e di giustizia.

Il convenuto si costituiva solo successivamente all'udienza di prima comparizione del 15 marzo 2005, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta. Il [redacted] attore, con successiva memoria ex artt. 183 quinto comma C. P. C., modificava le proprie domande, sostituendo al richiesto l'adempimento, già realizzato, l'accertamento della soccombenza virtuale del convenuto dovuta al fatto che l'adempimento si era verificato solo successivamente all'instaurazione della fase di merito, nonché alla notificazione dell'atto di precetto per riconsegna. Assegnati termini per il deposito di memorie istruttorie e successive repliche e ritenuta quindi la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, all'udienza del 1 febbraio 2007 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe in epigrafe trascritte.



Motivi

Il convenuto riconosce di avere con ritardo adempiuto al proprio dovere di consegna della documentazione relativa al condominio. Pertanto, la domanda del [REDACTED] di accertamento tardivo in ordine all'adempimento al dovere di consegna, avvenuto in data 24.05.2004, ben può essere accolta.

Quanto invece alla domanda di risarcimento del danno per il ritardo nella consegna della documentazione, va osservato quanto segue. [REDACTED] ha assunto che il ritardo avrebbe provocato i seguenti danni: a) attività di ricerca da parte dell'amministratore dei nominativi e dei recapiti dei fornitori; b) impossibilità di eseguire una corretta ripartizione delle spese di gestione tra i condomini con conseguenti ritardi nella riscossione delle stesse; c) attività di richiesta di fornitori di sospensione delle richieste di pagamento; d) obbligazioni per interessi di mora sulle obbligazioni non correttamente adempite; e) attività di sollecito e richiesta della consegna e di rendiconto della vicenda è condomini; f) attività ulteriore, in corso di esecuzione anche a seguito della da poco eseguita consegna della documentazione dell'amministrazione, avvenuta solo il 25 maggio 2004 a seguito di notifica di atto di precetto sulla ordinanza cautelare e d'urgenza.

Di detti danni chiede però la liquidazione con criterio equitativo, sul presupposto che ciò sia possibile non soltanto se il danneggiato sia nell'impossibilità di fornire congrui elementi al riguardo, ma anche quando non sia dato riconoscere agli elementi forniti sicura efficacia probatoria.

Deve essere però osservato, da un lato, che le voci di danno si presentano del tutto generiche, concernendo pressoché tutte una asserita più onerosa



attività nello svolgimento del suo incarico da parte del nuovo amministratore, attività comunque propria dell'amministratore e che si ignora, perché sul punto difetta ogni prova, neppure offerta, se abbia comportato un maggior costo per il [REDACTED]. Anche quell'unica che avrebbe potuto essere sicuramente accolta, quella sub d), fondandosi per sua natura su dati di concretezza, pure è rimasta del tutto generica, essendo priva di qualsiasi elemento, anche solo documentale, che potesse valere a quantificarne l'ammontare.

Conseguentemente, atteso che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento non è neppure certo nella sua esistenza ontologica, deve escludersi la possibilità della quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata.

In definitiva, atteso che l'amministratore ha infine provveduto alla riconsegna della documentazione, deve essere dichiarata al riguardo la cessazione della materia del contendere; sul punto il convenuto è però virtualmente soccombente, l'adempimento avendo avuto luogo con ritardo inammissibile (dopo circa nove mesi dalla nomina del nuovo amministratore), dovuto a suoi esclusivi fatto e colpa e, comunque, non prima della ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Milano il 29.04.2004. Conseguentemente pertanto la condanna del convenuto alle spese del procedimento cautelare e di quelle del presente giudizio che, compensate queste ultime per la metà in considerazione del rigetto della domanda di



risarcimento dei danni, si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna alla restituzione della documentazione;
rigetta le domande dell'attore di condanna al risarcimento dei danni;
liquidate in € 312,38 per spese, € 936,00 per diritti e € 1.360,00 le spese relative al procedimento cautelare e in € 412,47 per spese, € 1.213,00 per diritti e € 1.450,00 per onorari quelle della presente causa, condanna il convenuto alla rifusione all'attore delle prime nella loro interezza e delle seconde, compensate nella metà, nella metà, oltre rimborso spese generali ex art. 14 T.F. e oltre IVA se dovuta e CPA.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in data 18/maggio/2007 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice Dott. Mario ZEVOLA

